

CONTRATTO FORNITURA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.3 DIAGNOSTICHE RX TELECOMANDATE CON DETETTORE DIGITALE DINAMICO E DETETTORE RADIOGRAFICO MOBILE WIRELESS (WI-FI) OCCORRENTE ALLE UU.OO. U.O.C. RADIOLOGIA DEI PP.OO. POTENZA, MELFI E VILLA D’AGRI.

L’anno _____ i il giorno _____ del mese di _____, nella sede dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” in Potenza, in via Potito Petrone, innanzi a me, Dott. Nicola Di Chiara, nato a Potenza l’1 maggio 1959, ed ivi domiciliato per la carica, quale Ufficiale Rogante degli atti della medesima Azienda Ospedaliera, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 2016/00244 dell’11/05/2016

SONO COMPARSI

senza l’assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, in conformità e a termine di legge e della cui identità personale sono certa:

- per l’Azienda _____ (di seguito denominata per brevità Azienda) (C.F. n. _____), la Dr.ssa _____, nata a _____ il _____, Direttore Amministrativo pro-tempore dell’Azienda, (Deliberazione del Direttore Generale n. _____), in rappresentanza dell’Azienda stessa, giusta delega ex delibera n. _____ ed ivi domiciliata per la carica;
- per la Ditta _____ (di seguito denominata per brevità Ditta) con sede legale in _____ - C.F. e P.IVA _____, il Sig. _____, nato a _____ il _____ - C.F. _____, in qualità di _____

PREMESSO CHE

A. con Determinazioni del Dirigente dell’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (in sigla anche SUA-RB), di seguito meglio specificate con numerazione progressiva in base ad ordine cronologico, è stato disposto, tra l’altro, quanto segue:

- _____ l’indizione di procedura aperta di gara per l’affidamento del “servizio di supporto all’attività amministrativa e di ausilio operativo per alcune attività ospedaliere”, per l’importo complessivo quinquennale a base d’asta pari a € _____, esclusa IVA, comprensivo di ogni onere e spesa;
- _____ la presa d’atto ed approvazione di verbali della Commissione Giudicatrice;
- l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. della gara di che trattasi nei confronti dell’operatore economico _____;

B. con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del

Articolo 5 - Garanzie

La Ditta ha costituito una polizza RC, giusta artt. _____ del Capitolato speciale di gara, mediante polizza assicurativa _____ del _____ emessa da _____ che copre come massimale l'importo richiesto, a garanzia dei danni che per sua colpa dovesse causare e danni a persone e/o cose nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art. 6 - Diritto alla sostituzione dei dispositivi

Prima dell'installazione:

- a) la Ditta è tenuta, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione dell'appalto e l'inizio dell'installazione, all'aggiornamento per sostituzione dei dispositivi aggiudicati in caso di:
 - eliminazione di detti dispositivi dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
 - introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente all'aggiudicazione che rendano i dispositivi forniti non più conformi;
- b) l'Azienda ha il diritto di chiedere alla Ditta l'aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, dei dispositivi aggiudicati qualora la Ditta dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione e l'inizio dell'installazione, versioni più evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, miglorie legate ad accresciuta tutela del paziente.

I dispositivi aggiudicati dovranno essere sostituiti con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari. La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione. Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della Ditta.

Art. 7 - Aggiornamento hardware e software

La Ditta si impegna a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware debba completare la configurazione dei dispositivi aggiudicati, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali. Detta prescrizione ha valore fino al termine del periodo di garanzia. La Ditta si impegna a fornire versioni aggiornate del software (e dell'hardware ove esso sia indispensabile per eseguire tale aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell'offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed installazione, per tutta la vita utile dei dispositivi che lo utilizzano in presenza di un contratto di manutenzione "full-risk". A tale riguardo la Ditta si impegna ad informare l'Azienda circa l'imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali aggiornamenti dell'hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di consentire alla SA di effettuare per tempo le dovute valutazioni.

Art. 8 - Consegne

Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con l'Azienda, da stabilire con un anticipo di almeno cinque giorni. Potranno essere richieste alla Ditta consegne in giorni festivi, senza alcun costo aggiuntivo.

La presa in consegna da parte dell'AOR avverrà contestualmente al superamento della verifica di conformità, restando tutti gli oneri di cui all'Art. 10 del Disciplinare di Gara a carico della Ditta fino alla data di superamento dello stesso. Ai fini della verifica del rispetto del programma temporale di consegna ed installazione, copia della documentazione di trasporto dovrà essere consegnata all'Azienda, così come andrà comunicato per iscritto l'avvenuto completamento dell'installazione.

Art. 9 - Danni ai dispositivi ed alle opere

La Ditta solleva l'Azienda da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dai dispositivi ed ai materiali depositati nel locale di destinazione ovvero posti in opera. Di conseguenza fino al momento della constatazione dell'avvenuta ultimazione la Ditta è obbligata a sostituire o riparare a sue spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati. La Ditta resta inoltre responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato.

Art. 10 - Installazione dei dispositivi

L'installazione dei dispositivi dovrà essere effettuata da un'organizzazione riconosciuta dal Produttore, dotata di personale addestrato presso la casa madre. Gli orari di accesso al sito di installazione verranno concordati con i Responsabili tecnici dell'Azienda. L'apparecchiatura RMN e gli impianti connessi dovranno essere progettati e realizzati in conformità alla normativa vigente ed in ottemperanza a quanto stabilito nei documenti dell'Area ex ISPESL attuale INAIL e giusta quanto riportato nel capitolato tecnico.

Art. 11 - Controllo sulla esecuzione del contratto

L'Azienda eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta ed il personale da questa dipendente. La Ditta non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Articolo 12 – Direzione dell'esecuzione del contratto

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 e dall'art. 119 del d.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Responsabile della U.O. destinataria della fornitura, che si rapporterà con il Responsabile del procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

Art. 13 - Lavori

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data del presente contratto la ditta dovrà presentare il progetto definitivo dell'intervento di realizzazione del Sito di Risonanza Magnetica, che tenga conto delle attività previste dall'art. 22 del Disciplinare di gara e che sia costituito al minimo da:

1. relazione generale, finalizzata a fornire i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi;
2. relazioni tecniche, comprendenti al minimo: a) relazione sulle strutture; b) relazione tecnica delle opere architettoniche; c) relazione tecnica impianti; d) relazione sul sistema di sicurezza; e) relazione sulla gestione delle materie;
3. elaborati grafici, redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di lavorazione, comprendenti al minimo: a) piante, in scala non inferiore a 1:100, con indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti; b) numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali, in scala non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette; c) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;

- d) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, con tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza; e) indicazione delle parti conservate, di quelle da demolire e di quelle nuove;
4. calcoli delle strutture e degli impianti, tali da consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità con l'aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto;
 5. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo, completo di: a) precisazione, sulla base delle specifiche tecniche, di tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto; b) descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto;
 6. elenco dei prezzi unitari, dedotti: a) dai vigenti prezzi della Regione Basilicata; b) in caso di prezzi non ricavabili con le modalità indicate al precedente punto, mediante analisi ottenute: 1) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; 2) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali; 3) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore;
 7. computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari;
 8. quadro economico di progetto, approfondito in rapporto al livello di progettazione definitiva e articolato in: a) lavori in appalto a corpo; b) oneri della sicurezza; c) somme a disposizione della stazione appaltante.

Qualora il progettista del definitivo ne ravvisi la necessità, la ditta, previa informazione al Responsabile Unico del Procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza di proprio personale, potrà provvedere all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o di verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto preliminare, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore della ditta ovvero traslazione dei termini per la consegna del progetto definitivo.

Se il RUP richiede ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore della ditta e tali adempimenti devono comunque garantire la presentazione del progetto definitivo entro il termine fissato; tuttavia con detta richiesta il RUP può concedere motivatamente una proroga del termine, strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.

Il progetto definitivo deve attenersi puntualmente a tutte le indicazioni riportate nel Capitolato tecnico, e a tutte le eventuali prescrizioni. Il progetto definitivo deve conseguire l'acquisizione dei necessari nulla-osta, autorizzazioni, pareri o atti di assenso, comunque denominati. La ditta, anche per il tramite del soggetto incaricato dei servizi tecnici, deve farsi carico di ogni adempimento, coordinandosi con gli organi preposti all'espressione obbligatoria di pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati, nonché ai soggetti incaricati della verifica indicati dalla Stazione Appaltante, fermo restando il prioritario coordinamento con il RUP. L'AOR assicura la convocazione e gestione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti per l'acquisizione di detti nulla-osta, autorizzazioni, pareri o atti di assenso, comunque denominati (anche della stessa AOR, sulla base di proprie insindacabili

valutazioni), devono essere obbligatoriamente ottemperate dalla ditta, a sua cura e spese, senza oneri per l'AOR entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta. In caso di mancato adeguamento nei termini prescritti dall'invito ad adeguarsi, si procede all'applicazione della penale prevista nel presente contratto e, eventualmente, alla risoluzione del contratto per inadempimento della ditta ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto alla ditta per le spese sostenute per la progettazione.

La progettazione definitiva è infine approvata dall'AOR; l'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente alla ditta a cura del RUP. Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento, con apposito ordine di servizio, disporrà che la ditta dia inizio alla redazione del progetto esecutivo. Se tale ordine non è emesso o non perviene alla ditta entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine. La progettazione esecutiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere redatta e consegnata all'AOR entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto definitivo. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto secondo le specifiche di cui agli articoli da 33 a 43 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dovrà essere composto, al minimo, dai seguenti documenti:

1. relazione generale, finalizzata a descrivere in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto:
a) i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi; b) le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione delle eventuali componenti prefabbricate da utilizzare; c) l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; d) la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti;
2. relazioni tecniche, illustranti puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo;
3. elaborati grafici, redatti in modo tale da consentire una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento;
4. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, tali da definire e dimensionare gli stessi in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione;
5. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
6. piano di sicurezza e di coordinamento;
7. quadro di incidenza della manodopera, indicante il costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006;
8. cronoprogramma;
9. elenco dei prezzi unitari, coincidente con quello adottato per il progetto definitivo, integrato, ove necessario, da ulteriori prezzi definiti con le medesime modalità;
10. computo metrico estimativo, costituente l'integrazione e l'aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo;
11. quadro economico di progetto, coerente, per le voci già presenti, con le precedenti stesure progettuali.

Il progetto esecutivo non potrà prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo che si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 163 del 2006; in tal caso, le variazioni da apportare al progetto esecutivo saranno valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. L'AOR procederà all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti delle variazioni, nonché al concordamento dei nuovi prezzi. Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo saranno ad esclusivo carico della ditta.

Saranno, altresì, ammesse le variazioni qualitative e quantitative disposte dal Direttore dei Lavori, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale. Unitamente alla progettazione esecutiva la ditta deve predisporre e sottoscrivere l'eventuale documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'ottenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione del progetto esecutivo da parte della ditta, lo stesso è verificato dall'AOR e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del Regolamento generale, è approvato dalla medesima AOR entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente alla ditta a cura del RUP. Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione del progetto, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dalla ditta senza alcun aumento di spesa. Se il progetto esecutivo redatto a cura della ditta non è ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento della ditta medesima ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto alla ditta per le spese sostenute per la progettazione esecutiva. In particolare, non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo: a) che si discosta dal progetto definitivo approvato, in maniera tale da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento o altri elementi significativi dello stesso progetto definitivo; b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia di edilizia, di urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, di superamento delle barriere architettoniche o con altre norme speciali; c) redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; e) nel quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti; f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo approvato.

Non è, altresì, meritevole di approvazione il progetto esecutivo che, per ragioni imputabili al soggetto che l'ha redatto, non ottenga la verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del Regolamento generale, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisca attività vincolata o, laddove costituisca attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri sia imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili alla ditta, l'AOR può recedere dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 134 del Codice dei contratti, all'Appaltatore sono

riconosciuti i seguenti importi: a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento generale; b) le spese per il progetto esecutivo come determinate in sede di aggiudicazione; c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 157, comma 1, del Regolamento generale. Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini previsti dall'articolo 153, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 per la consegna dei lavori. L'AOR procederà, su proposta della ditta, a nominare il Coordinatore per la progettazione per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e di coordinamento. I lavori verranno diretti dall'AOR. La ditta dovrà eseguire scrupolosamente, nell'esecuzione dei lavori, gli ordini che verranno impartiti dal Direttore dei Lavori. I disegni di cantiere, i particolari costruttivi, le varianti e infine le proposte e richieste che la ditta avanzerà all'AOR, dovranno essere vagliati dal Direttore dei Lavori che, dopo averne determinato i rapporti con il contratto, li trasmetterà al Responsabile Unico del Procedimento, il quale adotterà i provvedimenti di competenza. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato nel cronoprogramma presentato in gara, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo di detti giorni sono già tenute in conto le ferie contrattuali, le ordinarie difficoltà e gli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. La ditta si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, le cui scadenze rappresenteranno elementi inderogabili. L'esecuzione dei lavori sarà disciplinata dal D.Lgs. n. 163 del 2006 e dal DPR n. 207 del 2010.

Penali

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo:

1. nel recepimento all'interno del progetto definitivo delle modifiche richieste dalla AOR o dagli Enti preposti al rilascio di nulla-osta, pareri o autorizzazioni, rispetto al termine indicato nel presente capitolato;
2. nella consegna del progetto definitivo o esecutivo rispetto ai relativi tempi previsti;
3. nella presentazione di eventuali chiarimenti sul progetto in esecuzione, anche mediante ulteriori elaborati di dettaglio, da parte del soggetto titolare dei servizi tecnici, rispetto al termine indicato nel presente capitolato;

verrà applicata una penale pari allo 1‰ per mille dell'importo dei lavori.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto ai relativi tempi offerti in gara verrà applicata una penale pari all'1‰ per mille dell'importo contrattuale relativo alla componente lavori.

La penale, nella stessa misura dell'1‰ per mille dell'importo contrattuale relativo alla componente lavori, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili alla ditta che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori.

In tal caso la penale è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;

- c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

In tal caso la penale è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

La penale di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.

L'importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la risoluzione contrattuale. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Azienda a causa dei ritardi.

Art. 14 - Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, tempi di realizzazione e svolgimento del programma temporale.

La consegna dei locali per l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche dovrà essere formalizzata mediante apposito verbale, sottoscritto dall'Azienda e dalla Ditta.

Il tempo di realizzazione delle forniture e delle installazioni è di 100 giorni naturali e consecutivi, così come indicato nel "programma temporale delle forniture e delle installazioni disegno N. C" prodotto in sede di gara.

Ai sensi dell' art. 303 del DPR 207/2010, la Ditta è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Azienda per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora la ditta non adempia, l'Azienda ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La Ditta sarà tenuta al rispetto del programma temporale della fornitura allegato al contratto, al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio e comunque di arrecare disagio alla collettività.

La consegna dei dispositivi, installati e funzionanti per l'uso clinico, deve avvenire nei locali indicati dall'Azienda a cura, spese di qualsiasi natura e rischio della Ditta, entro i termini temporali indicati in offerta, la cui decorrenza verrà indicata dall'Azienda, secondo proprie insindacabili scelte. Ritardi dovuti all'Azienda, che dovessero ostacolare la regolare esecuzione dell'appalto, non daranno diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la Ditta, ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, ai sensi dell'art. 308 del DPR 207/2010.

La Ditta dovrà consentire, al termine dei propri lavori di installazione, che un'eventuale Ditta incaricata dalla SA possa completare i lavori di finitura dei locali in cui verrà installato il sistema. In proposito la DA dovrà predisporre apposito documento che descriva le precauzioni che dovranno essere intraprese dalle imprese per evitare di arrecare danno alla fornitura e provvedere alla relativa sorveglianza durante la conduzione dei lavori.

Articolo 15 – Collaudo/Verifica di conformità

La conformità dei dispositivi oggetto del contratto è verificata dall'Azienda nel rispetto dell'art. 312 e seguenti del DPR 207/2010.

L'operazione di collaudo è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità di quanto fornito al tipo o ai modelli descritti nella documentazione di gara, nell'offerta e nei suoi allegati. Il collaudo di funzionamento nell'uso clinico delle apparecchiature verrà effettuato in contraddittorio con la Ditta con i tecnici della Ditta produttrice dell'apparecchiatura, **non oltre sessanta giorni dal completamento dell'installazione.** La Ditta dovrà effettuare le verifiche a carico dell'apparecchiatura e sugli impianti connessi, ritenute necessarie dall'Esperto Responsabile. La Ditta dovrà fornire la documentazione eventualmente richiesta dall'Esperto. Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di collaudo e dal Rappresentante della Ditta in doppio originale per la Ditta e l'Azienda. Nel verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, oltre

ad una sintetica descrizione delle prestazioni dell'appalto, sono contenute le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono, altresì, descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

La Ditta dovrà fornire, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di collaudo. Tale documentazione conterrà, tra l'altro, l'elenco e la descrizione delle operazioni previste dal collaudo, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai "range" di valori attesi, ed i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di collaudo. La Ditta dovrà dare copia, preliminarmente al collaudo e qualora applicabile, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali. L'esito positivo del collaudo è subordinato allo svolgimento del programma di formazione proposto dalla Ditta.

Qualora, al collaudo, le apparecchiature non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, queste non verranno accettate. L'Azienda ne richiederà la sollecita sostituzione. Le apparecchiature non accettate dovranno essere immediatamente ritirate dalla Ditta. Il regolare collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento del collaudo, bensì accertati successivamente. In tal caso la Ditta è invitata dall'Azienda ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate. In assenza della Ditta o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati dell'Azienda, fa egualmente stato contro di essa. La data di collaudo con esito favorevole dà inizio al periodo di garanzia.

Art. 16 - Documentazione fornita alla Stazione Appaltante

La DA dovrà fornire all'Azienda, contestualmente all'installazione:

- a) due copie del Manuale d'uso dei dispositivi, redatte in lingua italiana;
- b) due copie del Manuale di manutenzione dei dispositivi, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore ("*troubleshooting*") ed eventuale software diagnostico.

Durante il periodo di validità del contratto di assistenza tecnica, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni.

Art. 17 - Documento di garanzia

La Ditta assume l'obbligo, a fornire beni di produzione corrente, nuovi di fabbrica, non ricondizionati né riasssemblati.

I beni forniti devono essere privi di difetti dovuti a vizi di materiali impiegati e devono possedere tutti i requisiti indicati dalla DA nell'offerta e nella documentazione allegata, nonché rispettare le normative tecniche in vigore all'atto della verifica di conformità.

Tutti i beni forniti, a prescindere che siano prodotti dalla DA o da ditte terze, dovranno essere garantiti dalla DA per tutti i vizi costruttivi e i difetti di funzionamento e per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi, a partire dalla data della verifica di conformità con esito favorevole.

La DA è pertanto tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestati dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione o da difetti dei materiali impiegati.

Non sono previste esclusioni nelle condizioni di garanzia, fatte salve quelle derivanti da eventi catastrofici, comportamenti dolosi da parte della SA, atti vandalici, imperizia nell'uso degli apparecchiature non derivante da insufficiente comunicazione/formazione da parte della Ditta. Le condizioni di garanzia dovranno includere, per il periodo di validità della stessa, tutte le operazioni di manutenzione preventiva/programmata (secondo le specifiche del costruttore) e correttiva senza oneri aggiuntivi per la SA, nonché l'assistenza indispensabile all'esecuzione delle verifiche e controlli da effettuarsi da parte del Fisico Sanitario per gli aspetti di controllo di qualità e dall'Esperto Responsabile per gli aspetti di sicurezza. Con particolare riferimento al contenuto dell'Art. 19 del Disciplinare di gara (Servizio di assistenza tecnica e manutenzione), si precisa che, per tutta la durata del periodo di garanzia, il servizio di assistenza tecnica dovrà operare nel pieno rispetto delle prescrizioni previste per lo schema di contratto di tipo "full risk".

Art. 18 - Servizio di assistenza tecnica e manutenzione

Per quanto riguarda il servizio di assistenza tecnica e manutenzione, si rimanda all'art. 19 del disciplinare di gara e all'offerta prodotta (scheda delle caratteristiche del servizio di assistenza tecnica e relazioni descrittive). La SA alla scadenza si riserva di affidare tale servizio alle condizioni di cui alla proposta di contratto di manutenzione full risk, di cui al su citato art. 19 del disciplinare di gara.

Art. 19 - Invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti dalla Ditta si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto, ivi compresi il periodo di garanzia e la durata del contratto di assistenza tecnica.

Articolo 20 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 307 del DPR 207/2010 e solo successivamente al completamento della verifica di conformità con esito favorevole.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi a seguito della consegna e del conseguente rilascio dei certificati di collaudo tecnici-amministrativi.

La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa all' AOR. Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere entro sessanta giorni decorrenti dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

Per quanto attiene alla presentazione delle fatture relative all'eventuale contratto di manutenzione, essa dovrà avvenire su base trimestrale, al termine dei relativi periodi di esecuzione del servizio, secondo la procedura di seguito riportata :

- Rendicontazione entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di assistenza, da parte del Dirigente Medico Responsabile dei dispositivi, degli interventi di manutenzione effettuati sul sistema, riportante:
 - ✓ Data/Orario di inizio e di fine degli interventi di manutenzione preventiva programmata e componente del sistema su cui l'intervento è stato eseguito;
 - ✓ Data/Orario di segnalazione guasto, Data/Orario di arrivo presso il luogo di installazione del sistema del personale tecnico, Data/Orario di ripristino, componente del sistema su cui l'intervento è stato eseguito per gli interventi di manutenzione correttiva.

- Computo delle eventuali penali da applicare secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'allegato 12 del Capitolato Speciale;
- Comunicazione motivata alla Ditta dell'applicazione delle penalità;
- Emissione da parte della DA della fattura trimestrale relativa alla rata del canone di manutenzione diminuita delle eventuali penalità;
- Pagamento entro sessanta giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

E' fatto obbligo alla Ditta di precisare le modalità con le quali la Tesoreria dell'Azienda dovrà effettuare il pagamento e di utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, ai fini della rintracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010.

L'Azienda declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della Ditta, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione. E' fatto obbligo alla ditta di utilizzare come forma di pagamento la fatturazione elettronica (Legge n. 89/2014) e le relative coordinate di riferimento sono le seguenti: Ufficio: Uff_eFatturaPA e codice univoco ufficio: UFL 87H.

Articolo 21 - Cessione dei crediti

E' vietata alla Ditta la cessione del credito a terzi in qualsiasi forma, salvo autorizzazione scritta dell'Azienda. Nel caso di cessione di credito non comunicata, la Ditta potrà essere ritenuta inadempiente anche ai fini di un'eventuale rescissione del contratto.

Articolo 22 - Cessione del Contratto

E' vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto indicato all'art. 116 del D. Lgs. n. 163/06.

Articolo 23 - Oneri, obblighi e responsabilità della Ditta

Sono a carico della DA, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto, gli oneri e obblighi di seguito riportati nell'art. 10 del disciplinare di gara. È a carico della Ditta, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro. Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente articolo, nonché di quant'altro riportato altrove nel presente Disciplinare, è conglobato nel prezzo delle forniture stabilito in sede di stipulazione del contratto d'appalto.

Articolo 24 - Penalità

La DA è tenuta a garantire, comunque, la fornitura ed a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento dichiarati nell'offerta. Ai sensi dell'art. 298 del DPR 207/2010, si riportano nel seguito del presente articolo le penali che potranno essere applicate nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo come di seguito dettagliato:

Penale per mancata manutenzione preventiva

In caso si mancata effettuazione, per motivi imputabili alla ditta, di una delle visite concordate di manutenzione preventiva e verifica di sicurezza elettrica, si applica una penale calcolata secondo la seguente formula:

$$Pi = 60\% \times Ci / Mi$$

dove

Pi = penale per l'i-esimo intervento non svolto

Ci = canone annuo previsto nella offerta dell'i-esima apparecchiatura cui il mancato intervento si riferisce

Mi = n° di interventi annui pianificati per l'apparecchio i-esimo

Il valore della penale giornaliera non potrà superare l'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Penale per mancato raggiungimento dell'Uptime annuo stabilito

Qualora l'Uptime annuo misurato per ciascuna tecnologia biomedica non sia rispettato si applica una penale così definita:

$$Pi = 2 \times Ci \times (UPT(\text{giorni})i \text{ pattuito} - UPT(\text{giorni})i \text{ reale}) / 365$$

Pi = penale giornaliera relativa alla apparecchiatura

Ci = canone manutentivo annuo relativo alla apparecchiatura

UPT(giorni)i pattuito = Uptime pattuito per l'iesima apparecchiatura (espresso in giorni)

UPT(giorni)i reale = Uptime misurato durante l'anno per per l'iesima apparecchiatura (espresso in giorni)

Il valore della penale giornaliera non potrà superare l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Penale per inadempimento contrattuale

Si stabilisce una penale fino a l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni inadempimento contrattuale diverso da quelli sopra descritti, con quantificazione motivata insindacabilmente dall'Ospedale. La somma delle penali applicabili per ogni anno solare non potrà eccedere il tetto massimo del 10% del canone complessivo annuo. Oltre il trentesimo giorno solare di ritardo, l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto. Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del c.c. In caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto, si procederà ai sensi dell'art. 305 del DPR 207/2010.

Art. 25 - Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con l'AOR e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura. La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Articolo 26 - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'Azienda si riserva la facoltà di dichiarare risolto il rapporto di fornitura in tutti i casi previsti e secondo le modalità di cui all'art. 18 dell'allegato 12 (Capitolato Speciale). In caso di risoluzione del rapporto di fornitura per inadempimento della Ditta, l'Azienda ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, secondo le modalità del predetto art. 18 dell'allegato 12 di gara.

Art. 27 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. La Ditta risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere. Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la Ditta fornirà ai funzionari della SA in fase di installazione e/o esercizio ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 28 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ed il recesso da parte dell'Azienda qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di competenza le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 29 - Trattamento dei dati

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy" e al Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) dei dati, relativo ai due presidi dell'Azienda in conformità a quanto previsto dal predetto D.lgs. 196/2003, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente contratto.

Art 30 - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente il Foro di Potenza.

Articolo 31 - Spese contrattuali

Le spese di bollo, di registrazione e di stipula del contratto sono a carico della Ditta. Si precisa che la fornitura prevista dal presente atto è assoggettata all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 N. 633. Ogni eventuale altra tassa od imposta non prevista nel presente articolo sono a carico della Ditta.

Io Ufficiale Rogante dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza ho ricevuto il presente contratto del quale ho dato lettura alle parti che, ritenutolo conforme allo loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Il presente atto, redatto in triplice originale, si compone di n 15 facciate.

Potenza _____

LA DITTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi e per effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano esplicitamente e specificatamente le seguenti clausole contrattuali artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31.

LA DITTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO